

CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI CASSANO SPINOLA E IL NIDO IN
FAMIGLIA "IL GIARDINO D'INFANZIA"
(DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 65 - D.G.R. N. 27-5940 del
17/11/2017 E N. 32-6195 DEL 19/01/2018)

L'anno duemilaventidue, addì _____ del mese di _____ in Cassano Spinola presso la Sede Municipale in Piazza XXVI Aprile, n. 11, con la presente scrittura da tenere e valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

il Comune di Cassano Spinola, codice fiscale/partita IVA. N. 02558190068, legalmente, rappresentato, ai fini della stipula del presente contratto dall'Ing. Alessandro Busseti, nato a Cassano Spinola il 22/04/1949, in qualità di Responsabile dell'area Finanziaria in cui ricade il servizio, domiciliato per la carica, presso la sede del Comune;

E

il Nido in famiglia "IL GIARDINO D'INFANZIA", avente sede in Cassano Spinola, presso l'alloggio della Sig.ra Azzarito Lara, titolare dello stesso, nata a Novi Ligure il 21.02.1970, sito in Via Sardiigliano, n. 66, che interviene, nel presente atto, ai fini della stipula della convenzione medesima, C.F. ZZRLRA70B61P965N – p.i. 02514720065;

PREMESSO CHE:

- in data 12.09.2016, è stato dato avvio al Nido Famiglia "IL GIARDINO D'INFANZIA", sopra identificato, come da comunicazione di avvio dell'attività del 05.08.2016, assunta al protocollo dell'ente n. 2805 in data 12.08.2016;
- in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che ha istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 6 anni, con D.G.R n. 17-5073 del 20 maggio 2022, la Regione Piemonte, ai fini della ripartizione delle citate risorse finanziarie, ha stabilito quale tipologia prioritaria d'intervento il sostegno al costo di gestione dei servizi a titolarità pubblica e privata convenzionata, con l'obiettivo di consolidare la rete dei servizi educativi per la prima infanzia, di favorire il pieno utilizzo dei posti esistenti e anche per ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia ;
- le risorse ottenute devono essere spese per il sostegno gestionale dei servizi a titolarità comunale e/o - attraverso opportune convenzioni - per il sostegno gestionale dei servizi a titolarità privata.

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 7 maggio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui sono stati stabiliti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi statali di cui al Piano di Azione Nazionale in oggetto;

SI CONVIENE E STIPULA

ART. 1 - FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola l'erogazione dei contributi statali accreditati al Comune di Cassano Spinola nell'ambito del Piano di Azione Nazionale pluriennale 2021-2025, per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La sua sottoscrizione costituisce requisito imprescindibile per l'accesso, da parte dei titolari delle strutture private, ai benefici medesimi.

ART. 2 – SEDE E CAPACITA' RICETTIVA DELLA STRUTTURA

L'attività del Nido in famiglia "IL GIARDINO D'INFANZIA" si svolge, regolarmente e nel rispetto delle norme vigenti in materia, presso l'abitazione della famiglia, in Cassano Spinola, via Sardigliano n. 66.

La capacità ricettiva della struttura, destinata ad ospitare, bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni è quella prevista con deliberazione della giunta Regionale 12 ottobre 2018, n. 28-7693.

ART. 3 - SERVIZIO PUBBLICO DELLA STRUTTURA

Il servizio di Nido in famiglia è un servizio socio-educativo-ricreativo che accoglie minori di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni ed è destinato a favorire le opportunità di socializzazione dei bambini, nonché a valorizzare il ruolo dei genitori nell'intervento educativo, prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio.

Il Nido in famiglia "IL GIARDINO D'INFANZIA" accoglie indistintamente tutti i bambini di ambo i sessi, residenti e non nel comune di Cassano Spinola. Esso è collegato al Nido denominato "GIRASOLE_ACQUILONE" con sede in Novi Ligure a partire dal 06.04.2016, come determinato dalla Giunta comunale di Novi Ligure, prot. n. 10207/2016. La suddetta convenzione è valida fino ad eventuale provvedimento di annullamento da parte del Comune di Novi Ligure ovvero al momento della perdita dei requisiti da parte della titolare del servizio.

All'iscrizione hanno diritto tutti i minori in età di rispettiva ammissione secondo le norme vigenti.

L'attività è oggetto di vigilanza ai sensi della L.R. n. 1/2004.

ART. 4 - MODALITA' E CRITERI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo statale spettante alla struttura, nell'importo complessivo, come specificato nella determinazione del competente Responsabile di Settore della Regione Piemonte, sarà erogato alla struttura, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, in due rate:

- la prima, pari al 70% dell'importo stesso, ad avvenuto accreditamento dei fondi statali;
- il saldo, subordinato al completo accreditamento dei fondi al Comune e alla presentazione della idonea documentazione giustificativa, inderogabilmente entro i termini indicati all'ultimo capoverso del presente articolo.

I documenti giustificativi di spesa che il titolare privato deve fornire al Comune per documentare l'uso delle somme erogate sono costituiti da:

- elenco dei frequentanti l'Asilo, con indicazione dei full time e part time, nonché l'importo dello sconto della retta praticato alle famiglie, proporzionalmente al periodo di frequenza del bambino;
- elenco delle spese sostenute per i costi di gestione del servizio (costi di personale, utenze, approvvigionamenti di beni materiali, manutenzione ordinaria, costi relativi alla presenza nei servizi di bambini disabili ecc.)

Tale documentazione dovrà essere trasmessa in copia corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale, unitamente a copia fronte retro di valido documento di identità del legale rappresentante della struttura.

La documentazione, sino alla scadenza del presente accordo, dovrà essere inviata entro 45 giorni dalla conclusione del periodo cui il contributo fa riferimento ovvero dalla data di accredito del contributo da parte del Comune.

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL TITOLARE DELLA STRUTTURA

Il soggetto gestore del servizio di Nido in famiglia, si impegna a trasmettere entro i termini stabiliti dal Comune di Cassano Spinola la documentazione necessaria e la documentazione giustificativa occorrente per la rendicontazione che il Comune deve redigere ai fini del successivo controllo da parte del competente Ministero Istruzione Università e Ricerca.

ART. 6 - VALIDITÀ E DURATA

La presente convenzione, in coerenza con la durata del Piano nazionale per il sostegno del sistema integrato per l'infanzia, che riguarda il periodo 2021-2025, ha durata fino al 30.08.2025, con possibilità di rinnovo, in conformità ai nuovi interventi normativi statali e regionali e dispiega effetti retroattivi relativamente all'annualità 2021, fatta salvo l'ipotesi di mancata erogazione del contributo. Sono in ogni caso fatti salvi eventuali interventi normativi statali e/o regionali che comportino la necessità di modificare i contenuti del presente accordo.

ART. 7 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione verrà registrata, in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Per il Comune di Cassano Spinola
Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Per il Nido in famiglia "IL GIARDINO D'INFANZIA"
Il Titolare/Legale Rappresentante
